

## FAQ – PNRR M1C3 INT. 2.2. del 02/04/2024

### Domanda:

Ho dei dubbi su come deve essere compilata la scheda 2 relativa al rispetto del principio DNSH (di non arrecare danno significativo all'ambiente). Tale scheda mi è stata inviata in allegato (Allegato 6.3\_Checklist\_2) nella comunicazione relativa l'atto d'obblighi vi chiedo se la stessa è stata aggiornata e come deve essere compilata.

### Risposta:

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR - Reg. UE 2021-241) stabilisce che tutte le misure del PNRR debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH "Do No Significant Harm").

In particolare il Soggetto beneficiario, per il tramite del tecnico abilitato incaricato per l'attuazione dell'intervento, dovrà effettuare una ricognizione relativamente le schede applicabili allo specifico intervento richiesto a contributo PNRR.

La scheda n. 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali - **Regime 2**", è obbligatoria in tutti i casi dove è prevista la ristrutturazione o riqualificazione di un edificio/immobile. La scheda n. 2 deve essere redatta e firmata dal tecnico. Attenzione non utilizzare la scheda n. 2 – regime 1.

Considerata la rilevanza della scheda n. 2 – regime 2 si riportano dei chiarimenti in merito alla corretta compilazione della scheda.

**La scheda 2 regime 2 DNSH è stata aggiornata nel 2024, si invita quindi a scaricare la versione aggiornata presente nella medesima sezione delle FAQ. Link: <https://www.avepa.it/domande-e-risposte>**

### Controlli ex ante:

- **n. 1** "L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?"

*Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:*

- *estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;*
- Al fine del rispetto del principio del DNSH sono vietate le attività di estrazione, stoccaggio, trasporto e produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Considerato che nell'uso a valle rientrano anche le caldaie a combustibili fossili tali caldaie risultano non ammissibili.

Tuttavia, sono previste eccezioni per le caldaie che utilizzano gas naturale per la generazione di energia elettrica e/o calore, solo se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas **rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico** (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce "ampio" se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria);
- le caldaie stesse portano a **una significativa riduzione delle emissioni di gas serra**. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia

degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più **ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica** (al massimo il 20%)
- l'installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili.

Qualora il progetto PNRR preveda il finanziamento di una caldaia a gas nel campo note va specificato la presenza della caldaia e va allegata documentazione idonea che dimostri il soddisfacimento dei requisiti sopra riportati.

- *attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;*
- *attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico",*

Il compilatore la fine del rispetto del principio del DNSH deve indicare SI e quindi confermare che nell'immobile non sono presenti le attività vietate descritte nel quesito.

**n. 2** *"L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?"*

Chi realizza l'intervento deve attenersi alla normativa di riferimento in materia di efficienza energetica, quindi la risposta se del caso è SI. Nei casi in cui non sia previsto alcun intervento sull'impianto termico, sugli infissi o sul cappotto dell'edificio la normativa relativa all'efficienza energetica non si applica (quindi va inserito nella scheda NA e si riporta la motivazione). La normativa non si applica anche nei casi di edifici privi di impianti di riscaldamento.

**n. 3** *"É stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?"*,

E' sempre obbligatorio per tutti gli interventi la redazione del report relativo l'analisi dell'adattabilità (quindi risposta auspicabile SI). A riguardo si ricorda che il report deve essere fatto seguendo le indicazioni riportate nella Guida operativa DNSH (Versione Ottobre 2022) a pag. 90, 91 e Appendice pag. 315 (documento trasmesso con l'atto d'obblighi) e pubblicato nel sito di AVEPA – PNRR architettura rurale – sezione domande e risposte link:

<https://www.avepa.it/domande-e-risposte>

che prevede in sintesi:

**A - svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici climatici possono interessare anche potenzialmente il luogo dove viene eseguito l'intervento;**

Di seguito si riportano i fattori climatici per i quali è necessario effettuare lo screening (Appendice A - Regolamento delegato (UE) 2021/2139:

## II. Classificazione dei pericoli legati al clima <sup>(6)</sup>

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
<b>Cronici</b>	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
<b>Acuti</b>	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

### **B - svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima;**

Se nello screening sono emersi uno o più rischi climatici fisici (vedi tabella precedente), è necessario effettuare una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per il bene oggetto di intervento.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:

- a) per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;
- b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

### **C - valutazione delle soluzioni di adattamento/mitigazione che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima.**

A seguito dell'individuazione dei fattori climatici (punto 1) e della relativa valutazione del rischio (punto 2), il tecnico/progettista deve valutare l'eventuale necessità/opportunità di prevedere particolari accorgimenti da attuare in fase progettuale o/e realizzativa, al fine di limitare/eliminare gli effetti negativi del fattore o fattori climatici individuati.

- **n. 4** "Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?"

In caso in cui il progetto preveda l'installazione di un impianto idrico sanitario, il beneficiario è tenuto a rispettare le norme di settore (quindi se del caso rispondere SI). Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che le forniture installate devono avere, si rimanda a quanto indicato a pag. 92 della Guida operativa DNSH (Versione Ottobre 2022). Qualora non siano previsti tali

impianti indicare NA e nelle note specificare che il progetto non prevede l'installazione di impianti idrici sanitari.

- **n. 5** *“É stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?”*,

Tale piano è sempre obbligatorio, quindi risposta auspicabile SI. Il Piano dei rifiuti deve individuare la tipologia dei materiali utilizzati nell'intervento e prevedere sia in fase di realizzazione che in quella di demolizione (fine ciclo vita dell'immobile) che i rifiuti prodotti in cantiere (non pericolosi) siano riciclabili/riutilizzabili per almeno il 70% in termini di peso. Per ulteriori indicazioni consultare pag. 93 della Guida operativa DNSH (Versione Ottobre 2022).

E' opportuno conservare le ricevute di consegna dei materiali di risulta al centro di smaltimento o altra documentazione che attesti il corretto smaltimento. Qualora il beneficiario intendesse riutilizzare il materiale risultante dal cantiere è necessario che nella relazione finale relativa al trattamento dei rifiuti sia specificata: la tipologia di materiale riutilizzato, il peso in termini assoluti (Kg) e in termini relativi (% rispetto ai rifiuti totali), la modalità/luoghi di riutilizzo (il riutilizzo deve in ogni caso rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e utilizzo dei rifiuti).

- **n. 6** *“Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?”*

Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione (per tali situazioni è necessario predisporre la redazione del Piano per il disassemblaggio prestando particolare attenzione all'applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita). La redazione del Piano di disassemblaggio è necessaria solo nei casi sopra descritti.

- **n. 7** *“E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?”*,

E' sempre obbligatorio effettuare il censimento relativo all'eventuale presenza di amianto in cantiere (quindi risposta auspicabile SI). In caso di presenza di amianto esso deve essere smaltito a norma di legge (e conservare la documentazione probatoria del corretto smaltimento). Qualora non sia stato individuato dell'amianto nelle note si può specificare che l'esito del censimento non ha rilevato la presenza di amianto.

- **n. 8** *“E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?”*

Tale piano è necessario per le grandi opere, considerato la tipologia degli interventi previsti nel PNRR – M1C3 intervento 2.2 si rimanda alla valutazione del tecnico la necessità o meno di prevedere tale piano.

- **n. 9** *“Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?”*,

Qualora sia previsto l'utilizzo di sostanze/materiali pericolosi (queste sostanze sono definite dal regolamento CE 1907/2006 art. 57) il progettista/direttore lavori deve fornire le indicazioni/limitazioni di utilizzo di tali sostanze nel rispetto delle disposizioni riportate nelle schede tecniche di tali sostanze (le schede tecniche dei materiali/sostanze pericolose vanno conservate come previsto al successivo punto 14) in questa fattispecie rispondere SI. In caso in cui non sia previsto l'utilizzo di sostanze pericolose (secondo il regolamento) deve essere indicato NA e nelle note riportare che non è previsto l'utilizzo sostanze pericolose.

Si riporta l'art.57 del reg. *Regolamento CE 1907/2006, REACH*:

**Articolo 57 - definizione sostanze/materiali pericolosi**

*Le sostanze seguenti possono essere incluse nell'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 58:*

- a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come **sostanze cancerogene**, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;*
- b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come **sostanze mutagene**, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;*

c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come **sostanze tossiche** per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;

d) le **sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche**, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;

e) le **sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili**, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;

f) le sostanze come quelle aventi proprietà **che perturbano il sistema endocrino** o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 59.

- **n. 10** "Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine...".

Nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000 m<sup>2</sup> di superficie (intesa come incidenza dell'immobile sul terreno), distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente (in questo caso indicare SI). Sarà pertanto necessario possedere le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. In caso di non utilizzo di materiale legnoso indicare NA e specificare che nel progetto non è previsto l'utilizzo di legno.

Controlli ex post:

- **n. 11** "E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto?"

Qualora sia stato risposto SI al precedente quesito n. 2 (quindi la realizzazione dell'intervento previsto deve attenersi alla normativa di riferimento in materia di efficienza energetica), è necessario, indicare SI nella scheda e predisporre l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato. Qualora al precedente punto 2 sia stato indicato NA indicare anche al punto 11 della scheda NA.

- **n. 12** "Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?"

Questa domanda si ricollega al precedente punto 4, quindi qualora al punto 4 sia stato indicato SI, è necessario conservare le schede tecniche delle forniture installate (in questa fattispecie la risposta è SI). Se al punto 4 era stato indicato NA anche in questo caso riportare NA e nelle note specificare che non sono stati installati impianti idrici sanitari.

- **n. 13** "E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?"

Si ricollega al precedente punto 5, la verifica consiste nel verificare che la relazione finale preveda effettivamente la possibilità del riciclo del 70% in peso dei rifiuti prodotti in cantiere (quindi risposta auspicabile SI). Qualora il beneficiario intendesse riutilizzare il materiale risultante dal cantiere è necessario che nella relazione finale sia specificata: la tipologia di materiale riutilizzato, il peso in termini assoluti (Kg) e in termini relativi (% rispetto ai rifiuti totali), la modalità/luoghi di riutilizzo (il riutilizzo deve in ogni caso rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e utilizzo dei rifiuti).

- **n. 14** "Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?"

Questo punto si ricollega al precedente punto 9, vanno conservate le schede solo qualora al precedente punto 9 siano state individuate delle sostanze/materiali pericolosi (in questa fattispecie la risposta è SI). Se al punto 9 era stato indicato NA anche in questo caso riportare NA e nelle note specificare che i lavori non hanno previsto l'utilizzo di sostanze/materiali pericolosi.

- **n. 15** “Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?”

Questa domanda si ricollega al punto precedente n. 10, nel caso di utilizzo di legno vergine conservare le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento (in questa fattispecie la risposta è SI). In caso di non utilizzo di materiale legnoso indicare NA e specificare che nella realizzazione dell'intervento non è stato utilizzato legno vergine.

- **n. 16** “Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?”

Questa domanda si ricollega al punto precedente n. 10, nel caso in cui sia stato utilizzato del legno (legno non vergine) conservare la scheda tecnica del materiale da cui si evince che il materiale utilizzato è proveniente da riutilizzo o riciclo (in questa fattispecie la risposta è SI). In caso di non utilizzo di materiale legnoso indicare NA e specificare che non è stato utilizzato del legno.

Per quanto concerne la compilazione della scheda 2 DNSH, è stato pubblicato nel nostro sito (nella medesima cartella delle FAQ) il documento “*Supporto\_compilazione\_CL\_DNSH\_02 - 2.2\_EC (1)*” che riporta le indicazioni dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero della Cultura per la compilazione della checklist n. 2, per gli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 2.2 “Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale”.

Si ricorda inoltre che alla domanda di pagamento (saldo) devono essere obbligatoriamente allegati (per tutti i progetti PNRR) documentazione atta al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla scheda 2 relativi:

-Report/relazione di adattabilità (punto 3 scheda 2);

-Piano/relazione finale relativo alla gestione dei rifiuti (punto 5 scheda 2). Allegare anche le ricevute di consegna del materiale di rifiuto del cantiere presso un centro autorizzato.

Se pertinente al progetto, allegare alla domanda di pagamento (saldo) documentazione atta al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla scheda 2 relativi:

-Verifica della presenza di amianto (punto 7 scheda 2). In presenza di amianto è necessario allegare documentazione relativa il corretto smaltimento del materiale

-Indicazioni sul disassemblaggio (punto 6 scheda 2)

-Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) (punto 8 scheda 2)

-Schede tecniche dei materiali/sostanze pericolose (punti 9 e 14 scheda 2)

-Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato (punto 11 scheda 2)

-Schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati (punto 12 scheda 2)

-Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine utilizzato in cantiere (nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000 m2 di superficie intesa come incidenza dell'immobile sul terreno) (punto 15 scheda 2)

-Schede tecniche del materiale (legno) da cui si evince che il materiale utilizzato è proveniente da riutilizzo o riciclo (punto 16 scheda 2)

Domanda:

Nella domanda di pagamento (acconto o saldo) ho notato che viene chiesto di allegare un documento che permetta di associare la spesa rendicontata (fatture) ai lavori effettivamente realizzati come da computo metrico previsto dal progetto finanziato. A riguardo vorrei dei chiarimenti sulla predisposizione di tale documento.

Risposta:

Al fine di verificare che i lavori previsti siano stati effettivamente svolti e che il costo di essi sia congruo rispetto ai costi indicati nei prezziari di riferimento, è necessario che il direttore dei lavori predisponga un consuntivo analitico dei lavori realizzati dalla ditta o ditte attenendosi il più possibile al computo metrico precedentemente trasmesso ad AVEPA. Tale documento deve permettere un immediato raffronto tra le voci del computo metrico inizialmente previste al fine di individuare le eventuali economie o maggiori spese che si sono verificate nella realizzazione delle opere. Per queste casistiche è opportuno specificare sinteticamente le motivazioni che hanno comportato tali modifiche.

Fermo restando che la spesa ammessa e il contributo concesso non possono variare, il direttore dei lavori dovrà adeguatamente giustificare l'eventuale presenza a consuntivo di voci non previste inizialmente ma che si sono rese necessarie per la realizzazione dell'intervento. Anche per queste voci è necessario indicare le misure e il costo unitario (da prezzario).

Domanda:

Volevo sapere se ci sono delle limitazioni relative la presentazione della domanda di acconto rispetto la domanda di saldo in termini temporali.

Risposta:

Qualora un soggetto volesse inoltrare una domanda di acconto, essa può essere inviata nei 6 mesi precedenti la chiusura dei lavori. Quindi l'eventuale domanda di acconto va presentata solo quando la previsione della chiusura dei lavori e quindi della domanda di saldo supera i 6 mesi, in caso contrario si invita a presentare la domanda di saldo alla conclusione dei lavori. In ogni caso non saranno accettate domande di acconto presentate nei sei mesi precedenti al termine fissato del 31/12/2025.

Domanda:

Volevo sapere se i bolli possono essere rendicontati nel PNRR

Risposta:

Tali spese per la natura delle stesse non sono ritenute ammissibili.